



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

## CORTE FEDERALE D'APPELLO III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 21 MARZO 2019

### 1. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso il proscioglimento dei calciatori Moufakir Hassan, Asani Gino, Rahman Marwan, Dakhaloui Bilal, Sow Khadim, Haque Safir Rahman, nonché l'incongruità della sanzione nei confronti del sig. Bertoldi Mauro e della società Bolzanopiani, seguito gara Chiusa/Bolzanopiani del 13.10.2018 – campionato Juniores U19 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Com. Uff. n. 26 del 29.11.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 21 CPA Bolzano dell'1.11.2018.

### 2. Ricorso ASD TRICESIMO

**per revisione ex art. 39 C.G.S.** avverso la perdita della gara con il punteggio di 0-3, seguito gara ASD Tricesimo – ASD Tarcentina del 12.1.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli VG – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019)

**INAMMISSIBILE**

### 3. Ricorso ASD VDA CHARVENSOD

avverso la sanzioni:

- inibizione per mesi 1 inflitta al sig. Lattanzi Massimo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 30 Regolamento LND e all'art. 60 NOIF;
- ammenda di € 100,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

**RESPINTO**

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4714/1161 pfi 17-18 MS/GR/pp del 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte VA - Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  
Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)

 [facebook.com/FIGC](https://facebook.com/FIGC)

 [twitter.com/vivo\\_azzurro](https://twitter.com/vivo_azzurro)

 [instagram.com/vivoazzurro](https://instagram.com/vivoazzurro)

 [youtube.com/figc](https://youtube.com/figc)  
[youtube.com/vivoazzurro](https://youtube.com/vivoazzurro)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

#### **4. Ricorso Sig. GIOVE MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della società Taranto FC 1927 Srl)**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al Com. Uff. n. 153 del 9.6.2017 LND seguito deferimento del Procuratore Federale nota 5471/20 pf 18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

#### **5. Ricorso TARANTO FC 1927 SRL**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale nota 5471/20 pf 18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

#### **6. Ricorso US FOLGORE CARATESE ASD**

avverso la sanzioni:

- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Criscitiello Michele, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 2 NOIF;
- ammenda di € 600,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4697/31 pf 18-19 GP/AA/mg del 14.11.2018 (Delibera del

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 li **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e ridetermina così le sanzioni inflitte:

- Sig. Giove Massimo: inibizione di mesi 2;
- Taranto FC 1927: ammenda di € 1.000,00.

La C.F.A., in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Criscitiello Michele e l'ammenda a € 300,00 per la società US Folgore Caratese ASD.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -  
Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

### 7. Ricorso POLISPORTIVA SILANUS

**per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S.** avverso la ripetizione della gara ASD Macomer – Polisportiva Silanus del 3.2.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019)

La C.F.A., **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata, rimette gli atti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna per violazione del diritto alla difesa e ordina il nuovo esame di merito.

### 8. Ricorso ASD DSS CASALE

avverso le sanzioni:

- squalifica per giornate 6 inflitta al calc. Iannelli Michelangelo all'epoca dei fatti calciatore della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S., 39 e 43 NOIF;
- inibizione per mesi 4 inflitta al sig. Fontana Cipriano all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S., 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, nonché artt. 45 e 61, commi 1 e 5 NOIF;
- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Mariniello Antonio all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S., 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, nonché artt. 45 e 61, commi 1 e 5 NOIF;
- inibizione per mesi 1 inflitta al sig. Mariniello Pasquale all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S., 39 e 43

La C.F.A., in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso così dispone:

- Calc. Iannelli Michelangelo riduce la sanzione della squalifica al presofferto;
- Sigg.ri Fontana Cipriano, Mariniello Antonio, Mariniello Pasquale e società ASD DSS Casale annulla le sanzioni inflitte.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

commi 1 e 6 NOIF, nonché artt. 45 e 61, commi 1 e 5 NOIF;

- penalizzazione di punti 6 in classifica e ammenda di € 300,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4562/22 pfi 18-19 MS/CS/gt del 12.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 94 del 21.2.2019)